

comune di trieste piazza Unita' d'Italia 4 34121 Trieste tel. 040/6751 www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

COD. OPERA N. 16083

L.R. 20/05 ADEGUAMENTO ASILI NIDO ZUCCHERO FILATO E VERDENIDO

PROGETTISTI	dott. ing. Diego Briganti
	geom. Angelo Micillo
COORDINATORE IN PROGETTAZIONE	dott. arch. iunior Sergio Russignan
DISEGNI	geom. Angelo Micillo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

TAVOLA

FILE RIF.

SCALA

DATA

NOVEMBRE 2016

TriesTe

COMUNE DI TRIESTE

C:F. e Partita IVA 00210240321

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE Ufficio Contratti

Prot. n.

OGGETTO: 16083- NIDI 'INFANZIA Attuazione piani di adeguamento alla L.R.20/05 Adeguamento Asili Nido Zucchero Filato e Verdenido IMPRESA/ATI ESECUTRICE: CIG: Premesso che con determinazione dirigenziale ___ dd. _____ ė stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di C.O16083- NIDI 'INFANZIA Attuazione piani di adeguamento alla L.R.20/05 Adeguamento Asili Nido Zucchero Filato e Verdenido elaborato dai tecnici del Servizio Edilizia Scolastica dell'Area LL.PP.; che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 74.000,00, di cui Euro 2,590,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto del I.V.A. ai sensi di legge: che con determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____, esecutiva in data _____, a firma del Direttore e per le motivazioni ivi addotte, è stata indetta la gara da esperirsi mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso. che, in esito all'esperimento della procedura di cui sopra, l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa con il ribasso del _______ % sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro ______, + Euro 2,590,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro + I.V.A. in misura di legge; che con determinazione dirigenziale n. _____ dd. ____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti dell'Impresa ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'Impresa aggiudicataria; che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l'appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso; tutto ciò premesso, tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da ___ _____ nat_ a ____ il giorno __ (_____) ___ 19____ (millenovecento____) - Direttore domiciliat agli effetti del presente atto presso il Palazzo

n. _, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di ______ - ai sensi e per gli effetti dell'art.

Regolamento per la disci	plina dei contratti del C vamente in nome, per	2000 n. 267 e dell'art del comune di e conto e nell'interesse della , con sede legale a
	in Via	, n. , CF e Partita IVA
rappresentata da	nato a	(_) il
	9 (millenovecento), domiciliato agli
effetti del presente atto	presso la sede della	il quale interviene ed
agisce nel presente atto i	ed in quanto tale legale	
rappresentante dell'Impre si conviene e stipu		

CONTRATTO di APPALTO

ART. I - PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'IMPRESA che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di

C.O. 16083 INIDI 'INFANZIA Attuazione piani di adeguamento alla L.R.20/05 Adeguamento Asili Nido Zucchero Filato e Verdenido

sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub << >>: l'offerta prodotta dall'appaltatore

allegato sub << >>: l'elenco prezzi unitari;

allegato sub << >>: il Capitolato Speciale d'Appalto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo.

Sono altresì contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Fanno parte dell'accordo i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi di progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d'opera.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

	spettivo dovut				
adempimento	dell'appalto è fi	ssato, come da	offerta	allegata, in	complessivi
Euro	(_			+ Euro	2,590,00
(duemilacinque	ecentnovanta/00)	per oneri di	sicurezza	stimati d	alla stazione
appaltante per	un ammontare	complessivo d	Euro _		_ + I.V.A. in
misura di legge		and the same of			

ART. 6 - TIPO DI APPALTO

Il presente contratto è relativo ad un "appalto a misura" come definito dall'art. 3, comma I, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

ART. 7 - MODIFICHE E VARIANTI

Le modifiche del presente contratto in corso di validità e le varianti in coso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 30.000,00 – (trentamila) Il pagamento degli oneri per la sicurezza previsti dall'art. 26,comma 5 del D.LGS 81/2008 avverrà in proporzione agli importi maturati e riportati negli Stati di Avanzamento, oppure a misura, con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

[Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento è disciplinata dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture
elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice
Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente
riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico
di Progetto (CUP) F94H16000650006
ART. 10 SUBAPPALTO
L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende
subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:
Ulteriori categorie scorporabili:
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico
riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n.
192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali , a norma dell'articolo 10,
comma I, della legge I I novembre 2011, n. 180.".
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la
disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari.
Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto
4) dell'ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto,
l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la
sicurezza.
I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del
D.Lgs 50/2016 qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono soggetti al rispetto degli obblighi di
cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i pertanto è fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del
subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro.
L'Amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore
l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al
comma 13 del medesimo art. 105.
ART. 11 -GARANZIE DEFINITIVE
A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia
definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art.
103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro
() pari al dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al
lordo degli oneri per la sicurezza).
[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del
D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è ridotta del% in quanto l'Impresa/ATI è in
possesso della documentazione prevista dall'art. 93, comma 7, del
medesimo decreto.
A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
And the best of the second of
costituito la cauzione in contanti con bolletta n dd

prodotto la fideiussioni	e bancaria/polizza	fidejussoria assicurativa	n.
rilasciata dalla	Agenzia di	in data	
conservata in atti, redatta secoi	ndo le modalità ind	ficate nel D.M. 123/2004.	

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del -D.Lgs 50/2016.

ART, 12 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto (per l'art. 103 comma 7 devono sussistere "motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore") nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di 1,000,000,00 di euro (per l'art. 103 comma 7 il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro)

ART, 13 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 185 (centottantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

La tipologia dei lavori da eseguirsi presso l'asilo nido Zucchero filato prevede una prima fase realizzativa necessaria per la formazione della barriera antiumidità, una seconda fase in cui necessita lasciare asciugare le murature, e durante la quale non è prevista la sospensione del tempo contrattuale, in quanto l'Impresa deve necessariamente provvedere alla guardiania ed al controllo delle condizioni ambientali dei vani interessati dall' intervento e di una terza fase di completamento per il rifacimento degli intonaci e le finiture.

La consegna dei lavori andrà effettuata ai sensi degli artt. 153 e ss. Del DPR 207/2010. In particolare, sarà applicabile l'art. 153, comma I, secondo periodo, del DPR 207/2010, in caso di necessità della Stazione Appaltante.

Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 5 % (cinque percento)per andamento climatico sfavorevole.

Il Direttore Tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato (ingegnere/architetto, oppure geometra/perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) e il nominativo deve essere comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante all'atto della Consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico competente.

Inoltre nei casi necessari di messa in sicurezza urgente si dovrà procedere con le modalità e i tempi indicati all'art. I I del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14 TERMINI PER CERTIFICATO DI COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

- I. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.
- L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
- 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

ART. 15 - CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l'art. 230 del D.P.R. 207/2010.(RESTA IN VIGORE).

In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

ART. 1. ART. 16 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori ed in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari 1‰(uno per mille) dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016

ART. 19 - RISOLUZIONE

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo al tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempiuta nell'ambito dell'appalto;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all'appaltatore;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma I, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. - 20 RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 - SOSPENSIONE

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell'art. 13, primo comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra

l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 22 - CONTROLLI

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di cui all'art. I I I del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attività di controllo si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX capi I e II del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

ART. 23 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell'accentramento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d'appalto, in particolare l'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti agli artt. 21 e 22 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 25 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 26 - PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

ART. 27 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI – Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 28 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicate all'art. 3 del presente contratto.

ART. 29 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai	sensi	e	ad	ogni	effetto	previsto	all'art.	2	del	D.M.	145/2000,
l'appaltatore	e dich	ilar	a di	avere	domic	ilio fiscale	a			con	recapito in
Via	, n	_	_								

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 30 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione del I.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro ______ più IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto, nonché gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 21 del capitolato speciale d'appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati ("A", "B" e "C"), letto, approvato e sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)